

# "Statuto delle studentesse e degli studenti"

D.P.R. 249/ del 24/06/1998

## Art. 1

### **Vita della comunità scolastica**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## Art. 2

### **Diritti**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza, alla privacy e alla dignità personale;
3. Lo studente ha diritto all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica.
4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva e precisa nei descrittori e nei criteri.
5. Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti coinvolgeranno gli studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, esplicitando la programmazione, gli obiettivi, i criteri di valutazione.
6. Lo studente ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di provenienza. Nell'ambito della propria autonomia, l'istituzione scolastica organizzerà attività di accoglienza e interculturali.
7. Lo studente, soprattutto il disabile, ha diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti e ai servizi di sostegno e promozione alla salute con attività di educazione alla salute, ambientale, stradale, sessuale e assistenza psicologica.
8. Lo studente ha diritto a fruire di un'adeguata strumentazione tecnologica.

## Art.3

### **Doveri**

Gli studenti hanno il dovere di rispettare le norme previste dal regolamento d'istituto. In particolare:

1. presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato e decoroso;
2. frequentare regolarmente le lezioni;
3. assolvere agli impegni di studio;
4. presentarsi con puntualità alle lezioni;
5. iniziare le attività didattiche predisponendo il materiale occorrente;
6. essere forniti di un diario che sarà considerato primario mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia;
7. non portare a scuola bibite in lattina, non mangiare e masticare durante le ore di lezione;
8. non disturbare la lezione;
9. intervenire in maniera opportuna, secondo il regolamento di classe;
10. collaborare con insegnanti e compagni;
11. stare in silenzio, rispettare la fila e non fare confusione durante gli spostamenti da un'aula all'altra per non disturbare il lavoro delle altre classi;
12. tenere, durante le visite di istruzione, un comportamento corretto che non crei situazioni di pericolo per sé e per gli altri;
13. usare un linguaggio corretto ed adatto al contesto;
14. non usare, in orario scolastico, il cellulare e altre apparecchiature elettroniche non didattiche;
15. rispettare le cose proprie ed altrui e l'ambiente;
16. rispettare arredi, materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola;
17. non appropriarsi di oggetti che siano della scuola, degli insegnanti o dei compagni;
18. rispettare il Capo di Istituto, i docenti, il personale della scuola e i compagni, ed evitare l'aggressività fisica e verbale;
19. non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza o che turbino la vita della comunità scolastica;
20. rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale;
21. rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto.

Pagina 19

## Art.4

### **Sanzioni disciplinari**

Qualora gli studenti dovessero venire meno ai doveri scolastici e non accettassero le regole del vivere civile della comunità saranno adottati dei provvedimenti disciplinari.

Vanno distinte situazioni occasionali o fortuite dalle gravi mancanze che indichino costante e persistente atteggiamento irrispettoso o manifestazioni di sopruso o di violenza. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, per questo sono previsti interventi disciplinari per gravi mancanze commesse in situazioni attinenti la scuola e che abbiano avuto notevoli ripercussioni nell'ambiente scolastico.

- a. la responsabilità è personale;
- b. nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le sue ragioni;
- c. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della

riparazione del danno;

d. possono essere previste sanzioni pecuniarie come risarcimento del danno provocato.

Specificatamente per la mancanza al dovere di cui al punto 1 viene proposto:

- il docente coordinatore comunicherà la mancanza alla famiglia per iscritto o tramite telefono.

Per la mancanza del dovere di cui dal punto 2 al punto 14 vengono proposte, a seconda della gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;

- convocazione e colloquio con la famiglia;

- nota disciplinare sul registro a seguito della quale il Consiglio di classe valuta il provvedimento da adottare.

- Specificatamente per la mancanza al punto 14: l'insegnante provvederà al ritiro della strumentazione fino al termine delle attività scolastiche informando la famiglia.

Per la mancanza dei doveri di cui dal punto 15 al punto 16 viene proposto:

- Riparazione del danno materiale da parte dell'alunno guidato da personale docente o collaboratori scolastici per uso scorretto di attrezzature che comportino danno modesto al patrimonio della scuola.

- Nel caso non sia possibile riparare agevolmente il danno il docente coordinatore lo segnala al Consiglio di classe che si riunisce in seduta tecnica e stabilisce l'eventuale danno pecuniario.

Per la mancanza ai doveri dal punto 17 al punto 21 viene proposto:

- Per fatti documentati, e testimoniati che denotino mancanza di rispetto verso i docenti, il personale della scuola o i compagni, per fatti gravi che turbino l'attività didattica, per fatti che mettano a rischio l'incolumità degli alunni e del personale, per appropriazione indebita di cose altrui, per danni al patrimonio della scuola è inflitta sanzione fino all'allontanamento dalla comunità scolastica per massimo 15 giorni di lezione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe riunito in via straordinaria e inoltre valuterà interventi da affiancare o privilegiare rispetto alla sospensione.

#### **Art.5**

##### ***Impugnazioni***

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, tale organo è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori e presieduto dal Dirigente Scolastico.

2. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione.

5. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo di cui al punto 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

#### **Art. 5-bis**

##### ***Patto educativo di corresponsabilità***

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

*Pagina 20*

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

#### **Art. 6 Disposizioni finali**

1. I Regolamenti della scuola e la carta dei Servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione del Consiglio di Istituto.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituzione Scolastica è fornita, a richiesta copia agli studenti all'atto di iscrizione.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche l'istituzione scolastica pone in essere iniziative per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.